

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2569

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **RICCARDO GALLO**

Disposizioni sperimentali concernenti l'introduzione di un credito d'imposta per l'assunzione di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in Sicilia

Presentata il 28 luglio 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — I principali organismi economici e sociali, nazionali e internazionali, descrivono una situazione complessiva, tuttora estremamente grave per l'economia italiana. Le stime di crescita sono riviste al ribasso, la produzione rallenta e le misure introdotte dal Governo Renzi non sembrano aver determinato un impatto positivo sulle famiglie e sulle imprese. I dati sui consumi evidenziano, infatti, che il rimbalzo sulla domanda interna attraverso lo sconto sull'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di 80 euro non c'è stato, mentre dal lato della produzione industriale il rallentamento degli ordinativi e del fatturato delle imprese ribadisce come la ripresa dell'economia reale sia ancora lontana. Sul versante occupazionale la crisi economica, in particolare nel Mezzogiorno, evidenzia uno scenario senza precedenti a partire

dal dopoguerra, la cui depressione economica, che scoraggia i consumi e non favorisce nuova occupazione, alimenta i timori del futuro. Al processo di deindustrializzazione nelle aree depresse in corso ormai da anni, non sono seguite adeguate politiche di rilancio in termini concreti, per sostenere il meridione d'Italia e in particolare realtà geografiche confinanti quali la Sicilia, dove il tasso di disoccupazione supera di almeno 8 punti la media nazionale, con la provincia di Agrigento i cui livelli più alti che superano il 19 per cento. Nel contesto attuale di desertificazione, dove l'emergenza occupazionale nell'isola ha raggiunto livelli drammatici, si assiste a un'eutanasia che non può lasciare indifferenti le istituzioni nazionali, né tantomeno quelle locali. Al continuo aumento di disoccupati che appare inarrestabile, la cui percentuale secondo

gli ultimi dati nazionali è giunta al 34,8 per cento, (circa 13 punti in più rispetto ai dati dell'Istituto nazionale di statistica), si aggiungono quelli dell'ufficio statistica della Sicilia, che basa l'analisi sui nuovi sistemi aggregati di Eurostat, che integra le cifre nazionali con gli inattivi che sarebbero 544.000 e con i disoccupati che sarebbero 352.000. Alle due categorie si aggregano gli scoraggiati, stimati in circa 1,6 milioni e pertanto, sommando le rilevazioni complessive, si giunge ad una percentuale di disoccupazione totale pari al 40 per cento. All'interno di tale scenario, indubbiamente di estrema gravità dal punto di vista sociale, le disposizioni della presente proposta di legge s'inseriscono nella consapevolezza che, sebbene la Sicilia, necessiti di un'azione sinergica e coordinata su più fronti, anche attraverso una migliore spesa dei fondi europei, le misure

indicate possano determinare effettivi segnali positivi di controtendenza.

L'introduzione di norme in via sperimentale, attraverso la concessione di un credito d'imposta della durata di trentasei mesi per un nuovo lavoro stabile in Sicilia, può concorrere a dettare le basi per sostenere il difficile percorso di ripresa economica ed occupazionale nel Mezzogiorno e in particolare nella Sicilia. Si tratta di favorire il processo produttivo nell'isola, in grave ritardo di sviluppo, con l'istituzione di questo specifico strumento di agevolazione fiscale, peraltro già sperimentato nel passato, con il decreto-legge n. 70 del 2011, convertito, con modificazioni dalla legge n. 106 del 2011, esteso ai lavoratori svantaggiati, di cui all'articolo 2, numero 18), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, delle aree del Mezzogiorno.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Principi e finalità).

1. La presente legge, in considerazione dell'eccezionale situazione di crisi economica della regione Sicilia, detta disposizioni per favorire il rilancio dell'occupazione nell'isola attraverso l'introduzione di un credito d'imposta, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e previa autorizzazione della Commissione europea.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano per un periodo di trentasei mesi a partire dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il presidente della regione Sicilia, presenta alle Commissioni parlamentari competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, per il periodo di cui al comma 2, una relazione annuale sullo stato di attuazione della presente legge.

ART. 2.

(Credito d'imposta).

1. Nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, ai datori di lavoro che, nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, aumentano il numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato assumendo lavoratori svantaggiati, ai sensi del numero 18) dell'articolo 2 del citato regolamento (CE) n. 800/2008 nella regione Sicilia, è concesso per ogni nuovo lavoratore assunto un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dei costi salariali di cui al numero 15) del medesimo articolo 2 sostenuti nei dodici

mesi successivi all'assunzione. Quando l'aumento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato riguardi lavoratori molto svantaggiati, ai sensi del numero 19) dello stesso articolo 2, il credito d'imposta è concesso nella misura del 50 per cento dei costi salariali sostenuti nei ventiquattro mesi successivi all'assunzione.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione. Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

3. L'incremento della base occupazionale di cui al comma 2 deve essere considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

4. Per i soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal mese successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge, ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

5. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, entro il 15 maggio 2019. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui

redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

6. Il diritto a fruire del credito d'imposta decade:

a) se il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato è inferiore o pari a quello rilevato mediamente nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione;

b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;

c) nei casi in cui siano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali siano state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle disposizioni vigenti, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.

7. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 6, i datori di lavoro sono tenuti alla restituzione del credito d'imposta di cui hanno già usufruito. Nel caso di cui alla lettera c) del medesimo comma 6, è dovuta la restituzione del credito d'imposta maturato e usufruito dal momento in cui è stata commessa la violazione. Il credito d'imposta, di cui abbia già usufruito il datore di lavoro che sia sottoposto a una procedura concorsuale, è considerato credito prededucibile. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni di cui alla citata lettera c) del comma 6 decorrono i termini per procedere al recupero delle minori somme versate o del maggiore credito riportato, comprensivi degli interessi calcolati al tasso legale, e per l'applicazione delle relative sanzioni.

8. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il

Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il presidente della regione Sicilia e tenuto conto dei ritardi maturati, in assoluto e rispetto al precedente ciclo di programmazione, nell'impegno e nella spesa dei fondi strutturali dell'Unione europea, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione del presente articolo anche al fine di garantire il rispetto delle condizioni che consentono l'utilizzo dei suddetti fondi strutturali per il cofinanziamento del credito d'imposta.

9. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 50 milioni di euro per l'anno 2015, in 70 milioni di euro per l'anno 2016 e in 90 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo. Nel caso in cui si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione della dotazione del citato Fondo per lo sviluppo e la coesione in modo da garantire la compensazione degli effetti dello scostamento finanziario riscontrato su tutti i saldi di finanza pubblica e il Comitato interministeriale per la programmazione economica provvede alla riprogrammazione degli interventi finanziati a valere sul medesimo Fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al periodo precedente.

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0025220